Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 20 maggio — Numero 118

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 558 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ciascuna delle Provincie nelle quali, in forza di leggi speciali, spetta allo Stato l'esecuzione di opere interessanti non solo le strade nazionali, ma anche le strade provinciali e comunali, può, con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, essere istituito per un periodo di dieci anni un ufficio speciale autonomo denominato Ente stradale.

Art. 2.

Al detto Ente è affidata la compilazione dei progetti e la direzione e la esecuzione delle opere stradali previste dalle leggi, in conformità di un piano di massima del graduale svolgimento dei lavori, che sarà presentato dall'Ente medesimo entro sei mesi dal dì della sua costituzione, e approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Entro il mese di maggio di ciascun anno l'Ente dovrà presentare all'approvazione del Ministero predetto il programma particolare delle opere da compiersi nel successivo esercizio finanziario. Le eventuali modificazioni che l'Ente credesse dover apportare al programma annuale dovranno parimente essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

L'Ente avrà un Consiglio di amministrazione, un direttore e un ufficio tecnico-amministrativo.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto di:

a) un ispettore superiore del genio civile, che sarà il presidente;

b) due funzionari (uno amministrativo e uno di ragioneria) del Ministero dei lavori pubblici;

c) l'ingegnere capo del genio civile della Provincia;

d) il direttore dell'Ente;

e) un rappresentante della Provincia;

f) un rappresentante dei Comuni della provincia;

Il presidente, i funzionari del Ministero dei lavori pubblici e il direttore saranno nominati dal ministro dei lavori pubblici.

Il rappresentante della Provincia e quello dei Comuni saranno designati nel modo che sarà stabilito dal decreto Reale di cui all'art. 1.

Le indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione

saranno determinate nel regolamento interno di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare, con le modalità e nei limiti che saranno stabiliti nel regolamento interno dell'Ente;

a) sui bilanci;

b) sui provvedimenti relativi al personale;

c) sul programma dei lavori;

d) sull'approvazione dei progetti;

e) sulle vertenze in corso d'opera, e in genere su tutte le materie che il detto regolamento interno attribuirà alla competenza del Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il regolamento interno sarà, entro sei mesi dal dì della costituzione dell'Ente, presentato al Ministero dei lavori pubblici per essere da questo approvato.

Art. 6.

Il direttore ha la rappresentanza giuridica dell'Ente di fronte ai terzi, e in giudizio innanzi a qualsiasi magistrato o Collegio arbitrale, ed è il capo dell'ufficio tecnico-amministrativo.

A servizio dell'Ente possono essere distaccati funzionari del genio civile e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il resto del personale dell'ufficio sarà reclutato dall'Ente, il quale potrà anche valersi, per la compilazione dei progetti, dell'opera di professionisti privati, a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 7.

La R. avvocatura erariale è autorizzata a rappresentare e difendere l'Ente in tutti i giudizi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, purchè il Ministero dei lavori pubblici, su domanda dell'Ente stesso, rivolga di volta in volta speciali richieste all'Avvocatura erariale medesima.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente potrà delegare un suo funzionario, tra quelli appartenenti all'Amministrazione dello Stato, a stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti che interessino l'Ente stradale, ad autenticare firme, a rilasciare atti autentici in originale od in copia; questo funzionario ha per tali effetti le facoltà attribuite ai notai dalle vigenti disposizioni di legge; i diritti relativi, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, dovranno essere versati all'Ente.

È concessa all'Ente l'esenzione da ogni tassa o diritto fiscale per gli atti che lo riguardano.

Art. 9.

I progetti delle opere compilati dall'Ente sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando il loro importo complessivo di stima superi le L. 500.000, e su parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente quando detto importo stia fra le 500.000 e le 100.000 lire.

I progetti il cui importo complessivo di stima non superi le lire 100.000 sono approvati dal presidente dell'Ente.

Dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici anche i progetti il cui limite di spesa non superi le L. 100.000 allorchè i lavori costituiscano parte di opere di importo superiore a tale limite.

Art. 10.

Per la compilazione dei progetti e per l'appalto, la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori si osserveranno dall'Ente le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Per la collaudazione delle singole opere l'Ente rimetterà al Ministero predetto la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà per il collaudo, eseguito il quale, restituirà gli atti all'Ente per l'approvazione quando le risultanze della visita di collaudo sono favorevoli.

In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà provvedere alla nuova visita dopo avere avuto avviso dall'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito, ove del caso, il preventivo parere dei competenti corpi consultivi, quando ciò che si promette, si abbandona e si paga superi le L. 50 000.

A formare tale somma concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ente incomincia dal 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo, da presentarsi al Ministero dei lavori pubblici unitamente al programma dei lavori di cui all'art. 2, ed il conto consuntivo dell'Ente, da presentarsi non più tardi del 30 settembre di ciascun anno, sono sottoposti all'approvazione del Ministero stesso.

Art. 12.

Per le spese di competenza dell'Ente, il direttore è autorizzato ad assumere impegni sui capitoli del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con le norme e cautele prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

Le spese di personale e di funzionamento saranno prelevate dai fondi stanziati per la esecuzione delle opere.

È assolutamente vietato all'Ente di fare qualsiasi erogazione di fondi per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Art. 13.

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, i quali a tale scopo potranno, quando lo ritengano opportuno, delegare propri funzionari per ispezioni.

Art. 14.

Alle somme finora autorizzate e non pagate per le opere stradali nella Basilicata e nella Calabria, in queste comprese quelle assegnate in dipendenza del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, e delle variazioni successivamente intervenute fino alla data del presente decreto, è aggiunta la assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita come segue:

a) lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata, L. 14.000 000;

b) strade provinciali sovvenute nella Basilicata, L. 15.000.000;

c) strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata, L. 5.000.000;

d) strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nella Basilicata, L. 12.000.000;

e) strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali, ed ai porti nella Basilicata, L. 3 000.000;

f) opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella Provincia medesima (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1907, n. 600), L. 1.000 000;

g) lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali, costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali e manutenzione di strade provinciali nelle Provincie calabresi, a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, L. 68.000.000;

h) strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare nelle Provincie calabresi e manutenzione delle strade

stesse, a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, num. 255, L. 35,000 0 0;

i) strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati nelle Provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse, a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, L. 1[illegible]0.000;

l) strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle Provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse, a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255 L. 30.00[illegible].00;

m) opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Calabria e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse (articoli 8 e 9 della legge 7 aprile 1917, n. 601) L. 2.000.000.

La ripartizione fra le tre Provincie calabresi delle somme che per effetto del presente articolo rimangono assegnate alle opere stradali in Calabria sarà fatta con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 15.

La somma complessiva da iscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1921-922 al 1925-1926, non potrà superare quella recata dal progetto del bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1920-921, indipendentemente dalle spese per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tranvie.

Art. 16.

Lo stanziamento dei capitoli del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici pel triennio 1920-921, 1921-922 e 1922-923, concernenti opere stradali nelle provincie di Basilicata e di Calabria dovrà ammontare, fra residui e competenza, ad una somma non inferiore in ogni esercizio a L. 5,000,000 per ciascuna Provincia.

Le somme occorrenti per la esecuzione delle opere sono fornite al direttore dell'Ente.

Il mandato di anticipazione può essere emesso per somma non superiore a L. [illegible]00,000 e quello a disposizione per somma non superiore a L. 600,000.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà essere accordata all'Ente l'autorizzazione all'anticipata esecuzione delle opere.

In tal caso la spesa a carico dello Stato potrà essere ripartita in non più di 30 annualità comprensive di capitale e d'interessi.

Art. 18.

In base a conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, può essere affidata all'Ente stradale, oltre che la manutenzione quinquennale delle strade comunali, di cui all'art. 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali obbligatorie, delle strade di allacciamento alla esistente rete stradale dei Comuni isolati e delle frazioni isolate più importanti, e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti.

L'assunzione di tale compito non potrà avere principio che un anno dopo la costituzione dell'Ente e nelle forme e nel tempo che saranno determinati nel decreto Reale suddetto.

Collo stesso decreto Reale sarà determinato il contributo della Provincia e dei Comuni alle spese, mediante un'assegnazione all'Ente di una quota delle sovrimposte provinciali e comunali nella misura e nelle forme che saranno stabilite nel decreto medesimo.

Art. 19.

È prorogato a tutto il 31 dicembre 1920 il termine stabilito dall'articolo 8, 2° e 3° comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601, per la presa in consegna da parte delle provincie di Basilicata e Calabria delle strade comunali delle Provincie stesse e degli acquedotti di Basilicata costruiti dallo Stato, e che erano già passati in consegna ai Comuni interessati alla data di pubblicazione della predetta legge.

La manutenzione delle strade comunali e provinciali nelle Provincie calabresi, di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1906, numero 255, potrà, quando non siano ancora ultimate le opere complementari richieste dagli Enti interessati all'atto del collaudo dei lavori, essere protratto oltre il primo biennio dal collaudo stesso fino alla completa ultimazione delle dette opere complementari. Tali opere di manutenzione rientrano nelle attribuzioni dell'Ente stradale.

Art. 20.

I termini che fossero già trascorsi per la formazione degli elenchi delle strade di accesso alle nuove stazioni ferroviarie, di cui allo art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1920.

Entro tale periodo l'approvazione degli elenchi sarà disposta su parere della Commissione tecnica di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568.

Art. 21.

Per la modificazione, a termini dell'art. 6 della legge 7 aprile 1917, n. 601, del percorso delle strade comunali che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, sarà necessario il solo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che fino al 31 dicembre 1920 sarà sostituito da quello della Commissione tecnica richiamata al precedente articolo.

Art. 22.

Il Ministero dei lavori pubblici disporrà a che dagli uffici del genio civile siano consegnati al direttore di ciascun Ente la contabilità e tutti gli atti relativi ad opere stradali già appaltate od in corso di esecuzione nella Provincia, e l'Ente sottentrerà nella direzione e nell'esecuzione delle medesime con le norme del presente decreto.

Similmente saranno consegnati all'Ente nello stato in cui si trovano i progetti in corso di compilazione con tutti gli atti relativi.

Art. 23.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dalla attuazione del presente decreto.

Art. 24.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 581 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 316 dell'11 marzo 1920, col quale si provvede alla modificazione delle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche;

Ritenuto che le modificazioni ivi contenute all'art. 28 in merito al servizio dei conti correnti ed assegni po-

stali aventi effetto dal 1° maggio 1920, debbano, per ragioni di opportunità, sottoporsi ad ulteriore esame o quanto meno rinviarsi ad altra epoca, da fissarsi con nuova disposizione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino a nuova disposizione sono revocate le modificazioni apportate alla tariffa del servizio dei conti correnti ed assegni postali con decorrenza dal 1° maggio 1920 dall'art. 28 del R. decreto n. 316 dell'11 marzo 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALESSIO — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 598 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quadri di classificazione (art. 3) di cui l'art. 23 del reg. P. N. approvato con decreto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917, sono aboliti e sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

Gli aumenti di stipendio al personale di stato maggiore saranno conferiti ad ogni quinquennio ed in ragione di 1/10 dell'ultimo stipendio.

Agli ufficiali che, all'atto dell'applicazione delle nuove tabelle, hanno anzianità di grado pari o superiore ad un quinquennio, sarà corrisposto un aumento di 1/10 dello stipendio previsto dalle tabelle stesse. In caso di promozione, quando lo stipendio assegnato al nuovo grado fosse inferiore a quello percepito precedentemente, l'agente manterrà *ad personam* la differenza fra il nuovo stipendio e quello precedente, e tale differenza verrà assorbita nel successivo per conseguito quinquennio.

Art. 2.

Nelle paghe previste dalle nuove tabelle di cui all'articolo precedente, sono comprese le indennità per navigazione e rappresentanza, le indennità e soprassoldi stabiliti dal decreto Luogotenenziale n. 1392 del 2 settembre 1917 e l'indennità per caro viveri di cui al precitato decreto e a quello n. 1314 del 14 settembre 1918 nonchè la indennità per lo stesso titolo stabilita dalla Commissione di conciliazione ed arbitrato per i trasporti marittimi con sentenza 31 ottobre 1918.

Al personale navigante addetto alle linee di navigazione di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, ed al servizio sullo stretto di Messina, saranno estesi soltanto i benefici economici che in avvenire potranno essere deliberati a favore del personale navigante della marina mercantile.

Art. 3.

Sono approvate le seguenti variazioni al R. P. N. di cui al decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393:

Art. 40, soppresso.

Art. 41, soppresso.

Art. 42, soppresso.

Art. 43, soppresso il 2° comma.

Art. 44, soppresso.

Art. 61, il 2° comma e 3° comma sono sostituiti dal seguente comma:

« Detta licenza può avere la durata in ciascun anno solare di: 26 giorni per lo stato maggiore; 16 giorni per la bassa forza »;

Art. 68, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Aspettativa è la esenzione temporanea degli agenti stabili dal servizio per comprovati motivi di salute, per giustificate ragioni di interesse privato o di famiglia o per servizio militare ».

All'articolo suddetto si aggiunge il seguente comma:

« L'aspettativa per ragioni di interesse privato o di famiglia può essere concessa soltanto in seguito a domanda dell'interessato e per una durata non eccedente sei mesi.

L'agente in aspettativa per interesse privato o di famiglia non ha diritto ad alcuna quota di stipendio o di paga e il tempo trascorso in detta aspettativa non è computato agli effetti della anzianità ».

Art. 75. — È aggiunto il comma:

« *a-bis*) quando sia scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni d'interesse privato o di famiglia senza che l'agente abbia ripreso servizio ».

Art. 121. — L'indennità giornaliera vitto stabilita da questo articolo sarà la seguente:

Ufficiali di stato maggiore, L. 12.
Sotto ufficiali, L. 10.
Bassa forza, L. 6.

Detta indennità è soggetta a revisione di 6 in 6 mesi.

Art. 124. — Al punto *b*) sono soppresse le parole « e nella misura ecc., fino a mozzi » e sostituite dalle seguenti: « e nella misura indicata nel contratto stesso ».

Art. 144. — È soppresso il primo comma. Al secondo comma soppresse le parole: « per l'esercizio di funzioni di grado superiore ».

È aggiunto il terzo comma seguente: « Al personale di bassa forza cui fossero affidate funzioni di grado superiore, spettano la paga e le indennità inerenti a tale grado. Ugualmente per gli ufficiali quando siano adibiti soltanto a funzioni di comandante e capo macchinista ».

Art. 4.

I provvedimenti finanziari di cui agli articoli precedenti hanno vigore dal 1° luglio 1919.

Art. 5.

La pianta numerica del ruolo organico del personale addetto al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1144, viene modificata come segue:

Comandanti, n. 11.
Capitani in secondo di 1ª e 2ª classe, n. 12.
Nostromi, n. 10.
Marinai, n. 75.
Capi macchinisti, n. 12.
Macchinisti in secondo di 1ª e 2ª classe, n. 14.
Capi fuochisti, n. 10.
Elettricisti di 1ª classe, n. 6.
Elettricisti di 2ª classe, n. 6.
Fuochisti, n. 55.
Carbonai, n. 25.

La pianta numerica del personale avventizio viene fissata come appresso:

Maestri di casa e camerieri complessivamente, n. 18.
Mozzi, n. 20.

Le eventuali varianti che si rendessero necessarie di apportare in seguito alla pianta suddetta dovranno essere fissate dalla Direzione generale per l'esercizio navigazione ed approvate dal ministro competente.

Art. 6.

A deroga di quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento del personale navigante per il completamento della pianta organica del personale addetto allo stretto di Messina di cui all'articolo 5 sarà provveduto in ordine di anzianità di avventiziato, per coprire i posti vacanti, con la nomina a ruolo del personale avventizio sia di stato maggiore che, di bassa forza in servizio dalla data di pubblicazione del presente decreto, che abbia i requisiti richiesti dal regolamento stesso e che alla data del 1° luglio 1920, abbia età non superiore a 45 anni ed almeno un anno di servizio continuativo.

Per coloro che alla data suddetta non avessero compiuto l'anno di servizio prescritto potranno essere sistemati a ruolo al compimento di tale periodo semprechè vi sia posto nella pianta ed abbiano i requisiti richiesti.

I criteri per l'accertamento dei requisiti fisici di cui al punto 4° dell'art. 7 del predetto regolamento saranno quelli fissati in base al secondo comma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1144.

Art. 7.

Agli avventizi di stato maggiore e di bassa forza che avendo i requisiti fisici e di servizio di cui all'articolo precedente e che al 1° luglio 1920 verranno ad oltrepassare il 45° anno di età e che alla data stessa abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo, sarà esteso il trattamento di cui all'art. 167 del regolamento del personale navigante, approvato con decreto Luogotenenziale 17 agosto 1917, n. 1393.

Art. 8.

Dovrà essere provveduto entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'esonero del personale sia di stato maggiore che di bassa forza che abbia raggiunto i limiti di età prescritti dal regolamento personale navigante.

Art. 9.

A deroga dell'art. 5 del regolamento P. N. per gli agenti di ruolo dipendenti dall'Ispettorato di navigazione di Messina che all'atto della pubblicazione del presente decreto siano provvisti dei requisiti prescritti dal suddetto regolamento per l'assunzione nel personale di S. M. potranno effettuare un periodo di esperimento di durata non inferiore a sei mesi, in seguito al quale, se riconosciuti idonei, saranno sistemati nel personale di S. M. con la qualifica iniziale.

La decorrenza del provvedimento sarà stabilita non oltre il 1° del mese successivo all'effettiva durata del semestre di esperimento.

L'anzianità del nuovo grado avrà decorrenza dal giorno in cui sarà conferita la nuova qualifica.

Art. 10.

Per la navigazione attraverso lo stretto di Messina [a coprire i posti di primi elettricisti saranno chiamati gli elettricisti di ruolo attualmente in servizio.

Per il complemento della pianta numerica di cui all'art. 5 del presente decreto sarà provveduto mediante concorso, cui potrà partecipare il personale di ruolo secondo le norme che saranno emanate dalla Direzione generale per l'esercizio della navigazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — LUZZATTI.

Visto, *il guardasigilli*: MORTARA.

Personale di stato maggiore.

Linee di navigazione (legge 5 aprile 1908, n. 111).

Comandante di 1ª classe — Capo macchinista di 1ª classe, stipendio L. 1500.
Comandante di 2ª classe — Capo macchinista di 2ª classe, id. L. 1400.
Primo ufficiale — Primo macchinista, id. L. 1150.
Secondo ufficiale — Secondo macchinista, id. L. 975.
Terzo ufficiale — Terzo macchinista, id. L. 825.

Servizio sullo stretto di Messina.

Comandante — Capo macchinista, stipendio L. 1250.
Capitano in secondo di 1ª classe — Macchinista in secondo di 1ª classe, id. L. 975.
Capitano in secondo di 2ª classe — Macchinista in secondo di 2ª classe, id. L. 875.

La quota che l'arruolato delega la « Cooperativa Garibaldi » a riscuotere sull'ammontare delle paghe spettantegli è di L. 60 mensili per i comandanti e capi macchinisti e di L. 50 per tutti gli altri ufficiali.

Personale di bassa forza.

Linee di navigazione (legge 5 aprile 1908, n. 111).

Primo nostromo, stipendio L. 625.
Secondo nostromo, id. L. 595.
Carpentiere, id. L. 610.
Marinaio, id. L. 500.
Primo capo fuochista, id. L. 625.
Primo meccanico, id. L. 610.
Primo elettricista, id. L. 610.
Secondo capo fuochista, id. L. 580.
Secondo meccanico, id. L. 580.
Secondo elettricista, id. L. 580.
Fuochista, id. L. 530.
Carbonaio, id. L. 485.

Servizio dello stretto di Messina.

Nostromo, stipendio L. 625.
Marinaio, id. L. 500.
Capo fuochista, id. L. 625.
Primo elettricista, id. L. 610.
Secondo elettricista, id. L. 580.
Fuochista, id. L. 530.
Carbonaio, id. L. 485.

La quota che l'arruolato delega la « Cooperativa Garibaldi » a riscuotere sull'ammontare delle paghe spettantegli è di L. 45 mensili.

Il numero 577 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, e il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, che modificano la legge 6 luglio 1912, n. 832;

Vista l'ordinanza del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi 1° maggio 1918, che

fissa le norme per l'attuazione del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496, circa l'acquisto e la distribuzione della carne;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per l'agricoltura e per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio di ogni altro onere attualmente in vigore, chiunque sottopone a macellazione animali bovini è tenuto a versare un contributo fisso, nella misura di L. 5 a capo, delle quali 9|10 sono devoluti allo Stato ed 1|10 al Comune in cui avviene la macellazione.

La riscossione di questo contributo è fatta a cura dei Comuni, in conformità di quanto dispongono la legge 6 luglio 1912, n. 832, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1395.

Art. 2.

Il fondo costituito dalla riscossione delle quote di contributo spettanti allo Stato è destinato:

a) per un 1|3 all'attuazione, da parte del Ministero per l'agricoltura, di provvedimenti per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica nazionale, in conformità di quanto dispongono l'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661;

b) per 1|3 all'attuazione, da parte del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministero di agricoltura e col Ministero dell'interno, dei mezzi atti a promuovere la assicurazione mutua contro i danni della mortalità del bestiame e contro i rischi della macellazione, particolarmente con la costituzione di associazioni private mutue e di assicurazioni municipali per gli animali da macello, nonchè la loro riunione in federazione allo scopo di indennizzare i danni dipendenti da sequestro delle carni, totale o parziale, ordinato per ragioni d'igiene;

c) per 1|5 all'attuazione, da parte del Ministero dell'interno, di opere di profilassi delle epizoozie.

Art. 3

Il fondo di cui all'art. 2 sarà versato in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata.

Con decreto del Ministero del tesoro, le quote destinate a disposizione del Ministero per l'agricoltura e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, saranno annualmente assegnate ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa degli stessi Ministeri e non potranno essere erogate a fini diversi da quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2.

La quota destinata a disposizione del Ministero per l'interno sarà versata in aumento del fondo di riserva per le epizoozie, di cui all'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — FERRARIS — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 574 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1915, n. 1478, con il quale la R. scuola media maschile di Torino fu classificata scuola di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale « Quintino Sella »;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del R. Istituto commerciale « Quintino Sella » di Torino in data 27 febbraio 1920;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1915, n. 1478 è aggiunto il seguente comma:

« Il R. Istituto commerciale « Quintino Sella » di Torino è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, n. 1467, dell'8 luglio 1883 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 451 in data 20 aprile 1920 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale militare del Regno per il servizio militare in generale e per i servizi di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato è determinata dalle tabelle annesse, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà applicato con specifiche disposizioni del ministro della guerra, entro il 31 luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio generale.

Corpi d'armata — Divisioni dipendenti — Numerazione e sede dei rispettivi comandi	Territorio del Regno compreso nel Corpo d'armata	Distretti militari dipendenti dal Corpo d'armata e territorio ad essi assegnato — Sede	Distretti militari dipendenti dal Corpo d'armata e territorio ad essi assegnato — Circondari o distretti amministrativi compresi in ciascun distretto militare
Torino — 1ª div. fant. - Torino 2ª div. fant. - Alessandria 1ª div. alpina - Cuneo	Provincia di Torino (esclusi i circondari di Ivrea e di Aosta)	Torino	Torino
		Pinerolo	Pinerolo-Susa
	Provincia di Cuneo	Cuneo	Cuneo-Saluzzo
		Mondovì	Mondovì-Alba
	Provincia di Alessandria	Alessandria	Alessandria-Acqui
		Casale Monf.	Casale Monferrato-Asti
	Provincia di Pavia	Pavia	Pavia-Mortara
		Voghera	Voghera-Tortona-Novi-Bobbio
Milano — 3ª div. fant. - Milano 4ª div. fant. - Novara 2ª div. alpina - Brescia	Provincia di Novara e circondari di Ivrea e di Aosta	Ivrea	Ivrea-Aosta
		Vercelli	Vercelli-Biella-Varallo
		Novara	Novara-Pallanza-Domodossola
	Provincia di Como	Varese	Varese-Gallarate
		Como	Como
		Lecco	Lecco
	Provincia di Milano	Monza	Monza-Abbiategrasso
		Milano	Milano (esclusa zona ad est del Lambro)
		Lodi	Lodi (più zona ad est del Lambro del circondario di Milano)
	Provincia di Bergamo	Treviglio	Treviglio-Chiari-Verolanuova
		Bergamo	Bergamo-Clusone
	Provincia di Sondrio	Sondrio	Sondrio
	Provincia di Brescia	Brescia	Brescia-Salò-Breno
Verona — 5ª div. fant. - Verona 6ª div. fant. - Padova 7ª div. fant. - Trento	Venezia Tridentina (escluso il circondario di Cortina d'Ampezzo)	Bolzano	Bolzano-Bressanone-Brunico-Merano-Silandro
		Trento	Trento - Borgo-Cavalese-Cles-Mezolombardo - Primiero-Riva-Rovereto-Tione
	Provincia di Vicenza	Bassano	Bassano - Schio - Valdagno - Thiene-Marostica-Asiago
		Vicenza	Vicenza-Barbarano-Lonigo-Arzignano
	Provincia di Padova	Padova	Padova-Campo San Piero-Cittadella-Conselve-Este-Monselice-Montagnana-Piove di Sacco
	Provincia di Verona	Verona	Verona Bardolino-Caprino Veronese-Cologna Veneta-Isola della Scala-Legnago-San Bonifacio-Sanguinetto-San Pietro Incariano-Tregnago-Villafranca di Verona
	Provincia di Mantova	Mantova	Mantova-Asola-Bozzolo-Canneto Sull' Oglio-Castiglione delle Stiviere-Gonzaga-Ostiglia-Revere-Sermide-Viadana-Volta Mantovana
	Provincia di Cremona	Cremona	Cremona-Casalmaggiore-Crema
Bologna — 8ª div. fant. - Bologna 9ª div. fant. - Ravenna 3ª div. alpina - Treviso	Provincia di Belluno (compreso il circondario di Cortina d'Ampezzo)	Belluno	Belluno-Agordo-Longarone-Feltre-Pieve di Cadore-Cortina d'Ampezzo
	Distretto amministrativo di Gemona e circond. di Tolmezzo, Pordenone e Tarvisio	Sacile	Pordenone - Spilimbergo-Tolmezzo - Gemona-Tarvisio
	Provincia di Treviso	Treviso	Treviso-Asolo-Castelfranco Veneto-Conegliano - Montebelluna-Oderzo-Valdobbiadene - Vittorio Veneto
	Provincia di Venezia	Venezia	Venezia - Dolo-Mestre - Mirano - Portogruaro-San Donà di Piave-Chioggia
	Provincia di Rovigo	Rovigo	Rovigo-Badia Polesine-Lendinara-Massa Superiore-Occhiobello-Polesella-Adria
	Provincia di Ferrara	Ferrara	Ferrara-Cento-Comacchio
	Provincia di Modena	Modena	Modena-Mirandola-Pavullo
	Provincia di Bologna	Bologna	Bologna-Vergato-Imola
	Provincia di Ravenna	Ravenna	Ravenna-Lugo Faenza
	Provincia di Forlì	Forlì	Forlì-Cesena-Rimini
Trieste — 10ª div. fant. - Trieste 11ª div. fant. - Gorizia 12ª div. fant. - Pola Div. cavalleria - Udine	Provincia di Udine (esclusi il distretto amminis. di Gemona e i circondari di Tolmezzo e Pordenone)	Udine	Udine-San Vito-Cividale-Palmanova-Codroipo Latisana-San Daniele-Tarcento
	Venezia Giulia (escluso il circondario di Tarvisio)	Tolmino	Tolmino
		Gorizia	Gorizia
		Trieste	Trieste-Pola

Corpi d'armata — Divisioni corrispondenti — Numerazione e sede dei rispettivi comandi	Territorio del Regno compreso nel Corpo d'armata	Distretti militari dipendenti dal Corpo d'armata e territorio ad essi assegnato	
		Sede	Circondari o distretti amministrativi compresi in ciascun distretto militare
Firenze — 13ª div. fant. - Firenze 14ª div. fant. - Genova 15ª div. fant. - Piacenza	Provincia di Porto Maurizio	San Remo	San Remo-Porto Maurizio
	Provincia di Genova	Savóna	Savona-Albenga (zona ovest Sampierdarena del circondario di Genova)
		Genova	Genova (esclusa zona ovest Sampierdarena-Chiavari)
		Spezia	Spezia-Pontremoli
	Provincia di Piacenza	Piacenza	Piacenza-Fiorenzuola
	Provincia di Parma	Parma	Parma-Borgo San Donnino-Borgotaro
	Provincia di Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia-Guastalla
	Provincia di Massa e Carrara	Massa e Carrara	Massa e Carrara-Castelnuovo
	Provincia di Lucca	Lucca	Lucca
	Provincia di Firenze	Pistoia	Pistoia-San Miniato
		Firenze	Firenze-Rocca San Casciano
Roma — 16ª div. fant. - Roma 17ª div. fant. - Livorno 18ª div. fant. - Perugia	Provincia di Pisa	Pisa	Pisa-Volterra
	Provincia di Livorno	Livorno	Livorno-Portoferraio
	Provincia di Grosseto	Grosseto	Grosseto
	Provincia di Siena	Siena	Siena-Montepulciano
	Provincia di Arezzo	Arezzo	Arezzo
	Provincia di Perugia	Perugia	Perugia
		Spoleto	Spoleto-Foligno
		Orvieto	Orvieto-Terni-Rieti
	Provincia di Roma	Viterbo	Viterbo-Civitavecchia
		Roma	Roma
		Frosinone	Frosinone-Velletri
Napoli — 19ª div. fant. - Napoli 20ª div. fant. - Salerno 21ª div. fant. - Catanzaro	Provincia di Caserta	Gaeta	Gaeta-Sora
		Caserta	Caserta-Piedimonte
		Nola	Nola-Castellammare-Mandamento di Torre del Greco
	Provincia di Napoli	Casoria	Casoria-Pozzuoli
		Napoli	Napoli (escluso il mandamento di Torre del Greco)
	Provincia di Benevento	Benevento	Benevento-Cerreto San Bartolomeo
	Provincia di Avellino	Avellino	Avellino-Ariano-Sant'Angelo dei Lombardi
	Provincia di Salerno	Salerno	Salerno
		Campagna	Campagna-Sala Consilina-Vallo Lucania
	Provincia di Potenza	Potenza	Potenza-Melfi-Matera-Lagonegro
	Provincia di Cosenza	Castrovillari	Castrovillari-Rossano-Cotrone
		Cosenza	Cosenza-Paola
	Provincia di Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro-Monteleone-Nicastro
Bari — 22ª div. fant. - Bari 23ª div. fant. - Chieti 24ª div. fant. - Ancona	Provincia di Pesaro Urbino	Pesaro	Pesaro-Urbino
	Provincia di Ancona	Ancona	Ancona
	Provincia di Macerata	Macerata	Macerata-Camerino
	Provincia di Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno-Fermo
	Provincia di Teramo	Teramo	Teramo-Penne
	Provincia di Aquila	Aquila	Aquila-Cittaducale
		Sulmona	Sulmona-Avezzano
	Provincia di Chieti	Chieti	Chieti-Lanciano-Vasto
	Provincia di Campobasso	Campobasso	Campobasso-Isernia-Larino
	Provincia di Foggia	Foggia	Foggia-Bovino-San Severo
	Provincia di Bari	Barletta	Barletta-Altamura
		Bari	Bari
	Provincia di Lecce	Taranto	Taranto-Brindisi
		Lecce	Lecce-Gallipoli
Palermo — 25ª div. fant. - Palermo 26ª div. fant. - Messina 27ª div. fant. - Cagliari	Provincia di Palermo	Palermo	Palermo-Corleone
		Cefalù	Cefalù-Termini Imerese-Mistretta-Patti
	Provincia di Messina	Messina	Messina-Castroreale
	Provincia di Catania	Acireale	Acireale-Nicosia
		Catania	Catania
	Provincia di Siracusa	Siracusa	Siracusa-Caltagirone
		Modica	Modica-Noto
	Provincia di Caltanissetta	Catania	Caltanissetta-Piazza Armerina-Terranova
	Provincia di Girgenti	Girgenti	Girgenti-Bivona-Sciacca
	Provincia di Trapani	Trapani	Trapani-Alcamo-Mazzara
	Provincia di Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria-Palmi-Gerace
	Provincia di Cagliari	Cagliari	Cagliari-Lanusei-Iglesias
		Oristano	Oristano-Nuoro-Ozieri
	Provincia di Sassari	Sassari	Sassari-Alghero-Tempio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: *Il ministro della guerra*: BONOMI.

Tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per i servizi d'artiglieria e genio.

Corpi d'armata nel cui territorio gli Enti hanno giurisdizione	Servizio di artiglieria		Stabilimenti di artiglieria	Servizio del genio		Stabilimenti del genio
	Direzioni di artiglieria	Sezioni staccate di artiglieria		Direzioni del genio	Sottodirezioni del genio	
Torino	Torino	Alessandria Susa Fenestrelle	Arsenale di costruzione Torino	Torino	Alessandria Cuneo	Officina di costruzione — Pavia
Milano	Brescia	Milano Pallanza Tirano	—	Milano	Brescia Novara	—
Verona	Verona	Mantova Bolzano Thiene	—	Verona	Padova Trento Bolzano	—
Bologna	Venezia	Bologna Pieve di Cadore Osoppo	Laboratorio pirotecnico — Bologna	Bologna	Venezia Belluno	—
Trieste	Pola	Trieste Udine	—	Pola	Trieste Udine	—
Firenze	Piacenza	Spezia Firenze Genova Savona Nava	—	Firenze	Genova Piacenza	Laboratorio pirotecnico e di studi chimici — Felino (Parma)
Roma	Roma	Bracciano	Fabbrica d'armi Roma — Laborat. di precisione Roma	Roma	Livorno	Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica — Roma Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica — Roma
Napoli	Napoli	Gaeta	Arsenale di costruzione Torre Annunziata Polverificio sul Liri Fontana Liri Sezione staccata del laboratorio pirotecnico di Bologna — Capua	Napoli	Catanzaro Salerno	—
Bari	Taranto	Ancona Brindisi	—	Bari	Ancona Taranto	—
Palermo	Palermo	Messina Maddalena Ozieri	—	Palermo	Messina Cagliari	—

N. B. — Gli stabilimenti non compresi nelle presenti tabelle saranno eliminati gradualmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del ministro della guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: *Il ministro della guerra*: BONOMI.

Tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio di sanità.

Corpi d'armata nel cui territorio gli Enti hanno giurisdizione	Direzioni di sanità	Ospedali		Infermerie presidiarie
		principali	succursali	
Torino	Torino	Torino	Alessandria	Pinerolo Savigliano
Milano	Milano	Milano	Novara Brescia	—

Corpi d'armata nel cui territorio gli Enti hanno giurisdizione	Direzioni di sanità	Ospedali		Infermerie presidiarie
		principali	succursali	
Verona	Verona	Verona	Trento Padova	Bolzano Riva Cremona
Bologna	Bologna	Bologna	—	Treviso Venezia Belluno Ravenna Modena
Trieste	Pola	Udine	—	Gorizia Trieste Pisino
Firenze	Firenze	Firenze	Piacenza Genova	Parma
Roma	Roma	Roma	—	Perugia Livorno
Napoli	Napoli	Napoli	Caserta	Gaeta Catanzaro Cava
Bari	Bari	Bari	Ancona	Chieti Aquila Foggia
Palermo	Palermo	Palermo	—	Catania Messina Siracusa Reggio Calabria Cagliari Sassari

N. B. — Gli stabilimenti non compresi nella presente tabella saranno eliminati gradualmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del ministro della guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: *Il ministro della guerra*: BONOMI.

Tabella indicante la circoscrizione territoriale militare per il servizio di commissariato.

Corpi d'armata nel cui territorio gli enti hanno giurisdizione	Direzioni di Commissariato	Sezioni staccate di commissariato	Magazzini centrali militari	Panifici — P. Molini — M. Gallettifici — G. Carnifici - C.
Torino	Torino	Alessandria Cuneo	Torino	Torino - P. M. G. Alessandria - P. M. Cuneo - P.
Milano	Milano	Novara Brescia	—	Milano - P. M. Novara - P. Brescia - P.
Verona	Verona	Trento Padova	Verona	Verona - P. M. Trento - P. Padova - P.
Bologna	Bologna	Ravenna Venezia	—	Bologna (Casaralta) - P. C. M. Forlì - P. Venezia - P. Treviso - P.
Trieste	Pola	Trieste Udine Gorizia	—	Pola - P. Udine - P. Gorizia - P.
Firenze	Firenze	Genova Piacenza Spezia	Firenze	Firenze - P. Cornigliano Ligure - P. M. G. Piacenza - P. M. Spezia - P.
Roma	Roma	Perugia Livorno	—	Roma - P. M. Scansano - C. Foligno - P. M. G. Livorno - P.
Napoli	Napoli	Caserta Salerno Catanzaro	Napoli	Napoli - P. Caserta - P. Altifreda - M. Salerno - P.
Bari	Bari	Chieti Ancona	—	Bari - P. Ancona - P. Pescara - P. M.
Palermo	Palermo	Messina Cagliari	—	Palermo - P. M. Messina - P. Cagliari - P.

N. B. — Gli stabilimenti non compresi nella presente tabella saranno eliminati gradualmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del ministro della guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: *Il ministro della guerra*: BONOMI.

Il numero 575 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 16 gennaio 1919, n. 54, portante disposizioni per l'assicurazione del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale del 22 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio successivo, per l'applicazione del predetto decreto;

Visto il R. decreto legge del 27 novembre 1919, n. 2265;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assicurazione del personale tecnico (direttori di cattedra e reggenti di sezione, assistenti) delle cattedre ambulanti di agricoltura, prevista dal decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, è obbligatoria tanto per il contratto fondamentale di cui all'art. 1, quanto per quello integrativo, di cui all'art. 3 dello stesso decreto Luogotenenziale.

I Consorzi delle cattedre dovranno far pervenire le rispettive proposte all'Istituto nazionale delle assicurazioni non più tardi del 30 giugno 1920.

Qualora esista un contratto di assicurazione stipulato a favore di un cattedratico col concorso della cattedra, indipendentemente dalle *disposizioni del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919*, i premi relativi saranno ammessi in detrazione delle quote che sono rispettivamente a carico della cattedra e dell'interessato per l'attuale assicurazione obbligatoria.

Nel caso in cui, per i risultati dell'esame medico, l'Istituto non ritenesse di poter accettare il rischio corrispondente alla forma prescelta dall'assicurando, il contratto sarà stipulato in modo da garantire al cattedratico un capitale, in caso di vita, alla scadenza e da garantire agli eredi, in caso di premorienza, l'ammontare complessivo dei premi pagati: la tariffa relativa sarà approvata con apposito decreto Ministeriale.

La quota di concorso che, a norma del citato decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, era a carico del Ministero di agricoltura, verrà, in armonia con le disposizioni del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, versata dalla cattedra, insieme con la quota propria e con quella dell'interessato.

I pagamenti saranno fatti in rate annuali anticipate e la cattedra si rivarrà mensilmente sullo stipendio del funzionario per la quota che è a carico di quest'ultimo.

I contratti scadranno normalmente all'anniversario della stipulazione del contratto più prossimo al compimento del 60° anno di età del funzionario; per coloro che al 1° gennaio 1920 hanno compiuto i 45 anni di età, la scadenza coinciderà, invece, coll'anniversario più prossimo al compimento del 65° anno.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni del citato decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, e del decreto Ministeriale 22 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio successivo, per l'applicazione di esso, che non sono in contraddizione con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

È inoltre, istituita una assicurazione complementare per i cattedratici che al 30 giugno 1920 avranno compiuto i 45 anni di età e i 15 anni di servizio. Il contratto relativo sarà stipulato indipendentemente dal risultato della visita medica, nella forma di cui all'art. 1 del presente decreto.

I premi annuali saranno pagati in totalità dalla cattedra; ma lo Stato garantirà alla cattedra, oltre il contributo minimo previsto dal R. decreto legge 27 novembre 1919, n. 2265, il rimborso dei premi stessi.

Il capitale di questa assicurazione complementare ascenderà, in caso di vita, a tante volte L. 100 quanti sono gli anni di età e di servizio in più dei 45 e dei 15 rispettivamente, contando l'anno incominciato e non compiuto.

Il contratto avrà effetto dal 30 giugno 1920; la scadenza coinciderà, normalmente, col 30 del mese di giugno più prossimo al compimento del 65° anno di età; ma, in ogni caso, la durata non potrà essere minore di cinque anni.

In caso di dimissioni volontarie il valore economico del contratto sarà messo a disposizione della cattedra; in caso di collocamento a riposo per invalidità la cattedra continuerà il pagamento dei premi e il contratto resterà in vigore come se il funzionario prestasse ancora servizio.

Alle somme assicurate si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 del decreto Ministeriale 22 aprile 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 576 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 17 agosto 1919, n. 1710 e 25 agosto 1919, n. 158[illegible];

Visto il decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, numero 918;

Visto il Nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1929;

Considerato che l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, del personale tecnico, amministrativo, di vigilanza e di servizio delle RR. scuole pratiche di agricoltura e del personale tecnico e d'insegnamento delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali è stata effettuata con decorrenza dall'esercizio finanziario 1915-916;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capoverso dell'art. 6 del citato decreto Luogotenenziale 28 maggio 1919, n. 948, resta modificato come appresso: « A favore del fondo di riversibilità di cui all'art. 4, sarà versata, una volta tanto, sul bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-920, una somma uguale al 3,50 per cento sulla totalità degli assegni corrisposti al personale inscritto alla Cassa nel periodo dal 1° luglio 1915 alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 94 e 144 del regolamento, approvato col R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, i posti di impiegati d'ordine compresi nelle piante organiche delle Provincie e dei Comuni potranno essere conferiti senza concorso ai salariati ed agenti subalterni alla dipendenza delle rispettive Amministrazioni che, alla entrata in vigore del presente decreto, abbiano acquistato la stabilità, purchè abbiano prestato servizio nel R. esercito o nella R. marina per non meno di dodici anni conseguendo il grado di sottufficiale.

Restano però sempre salvi i titoli di preferenza stabiliti per l'assegnazione dei detti posti dagli articoli 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481 e 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e dalle altre norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melilli (Siracusa).

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, dodici consiglieri del comune di Melilli hanno rassegnato le dimissioni e poichè in precedenza, due erano morti ed uno dimissionario, il Consiglio, ridotto a cinque componenti - su venti assegnati per legge - non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'udienza del 5 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melilli, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Pietro Gioè è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza dell'11 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palanzano (Parma).*

SIRE!

L'amministrazione comunale di Palanzano che ha sempre funzionato stentatamente per gli antagonismi esistenti fra i rappresentanti delle diverse frazioni, si trova in crisi, che non si è potuta risolvere nonostante l'interessamento e le pratiche svolte dall'autorità politica locale.

La riluttanza del Consiglio ad assumere le responsabilità del riordinamento degli uffici municipali e della contrattazione di considerevoli mutui necessari per l'esecuzione di indilazionabili opere pubbliche e per attenuare la disoccupazione, determinò le dimissioni della Giunta municipale e le successive adunanze del Consiglio, per la convocazione del quale il prefetto aveva inviato sul luogo un suo commissario, rimasero deserte.

In tale situazione, non essendovi possibilità che l'Amministrazione riprenda il suo normale funzionamento, tanto più che per morti e dimissionari il Consiglio è ridotto da 15 a 7 componenti soltanto, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 1° corrente, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio stesso per affidare la gestione del Comune ad un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palanzano, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2

Il sig. dott. Ermenegildo Reverberi, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Trino Vercellese (Novara).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche quindici consiglieri di Trino Vercellese rassegnarono le dimissioni, e, poichè in precedenza se ne erano dimessi tre e quattro erano stati dichiarati decaduti, il Consiglio, ridotto ad otto componenti, su trenta assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Trino Vercellese, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Luigi Malinverni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccavignale (Genova).*

SIRE!

Con decisione 18 settembre 1919 la Giunta provinciale amministrativa di Genova, accogliendo l'istanza del Consiglio comunale di Roccavignale, ha modificato il precedente riparto dei 15 consiglieri fra le frazioni di Strada, Piavisolo e Camponuovo.

Non potendosi ora, entro breve termine, procedere alla rinnovazione integrale del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 57 della legge e 33 del regolamento comunale e provinciale, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione della civica azienda a un suo commissario.

Senonchè, per l'esecuzione di taluni urgenti lavori, occorre assumere mutui presso la Cassa depositi e prestiti, ed a tal uopo ne cessita conferire allo straordinario amministratore più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

Per tale motivo si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 23 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccavignale, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Piano è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 15 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Azzanello (Cremona).*

SIRE!

In seguito al risultato delle ultime elezioni politiche, che hanno dato una maggioranza di voti ai candidati socialisti, i componenti l'Amministrazione comunale di Azzanello, che facevano parte del partito democratico e popolare, hanno rassegnate le loro dimissioni.

Tutte le pratiche fatte per comporre la crisi sono riuscite infruttuose, onde il prefetto di Cremona ha dovuto affidare ad un com-

missario prefettizio la gestione della civica azienda, ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per dare al commissario predetto i maggiori poteri necessari a fronteggiare la situazione.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 6 aprile 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Azzanello, in provincia di Cremona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Battista Zanotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 aprile 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rignano Garganico (Foggia).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Rignano Garganico attraversava già da tempo uno stato di crisi latente che aveva provocato dei malumori nell'opinione pubblica, dapprima per i criteri coi quali il sindaco gestiva la pubblica azienda, e, dopo le dimissioni del sindaco, per l'abbandono completo, in cui fu lasciata la cosa pubblica dagli amministratori rimasti in carica. Questo stato di cose provocò il giorno 7 dello scorso dicembre una violenta dimostrazione di popolo, in seguito alla quale, essendo già dimissionari tre consiglieri oltre il sindaco, e quattro deceduti, altri quattro presentarono le dimissioni, portando a dodici la cifra dei consiglieri mancanti sui quindici assegnati al Comune.

In conseguenza il prefetto di Foggia ha provveduto inviando sul posto un commissario prefettizio; ma non essendo possibile comporre la crisi, anche perchè la cittadinanza non tollererebbe il ritorno della passata Amministrazione, nè potendosi per ora procedere alla ricostituzione della civica rappresentanza, si rende indispensabile lo scioglimento, per dare al commissario prefettizio più ampi poteri, convertendolo in Regio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 6 aprile 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915 n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rignano Garganico, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nicola Cristalli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 18 aprile 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Asigliano (Novara).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da quattordici consiglieri del comune di Asigliano, su venti assegnati per legge, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi, d'altra parte, risolversi taluni problemi inerenti alla disoccupazione, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Asigliano, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Ettore Cuscianna è nominato com-

missario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visto il decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1918, n. 2032, che istituisce il Consorzio per l'importazione e la distribuzione dei merluzzi e stoccofissi;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1919 che ne approva lo statuto;

Ritenuto che alcune Ditte importatrici e agenti di case estere non hanno usufruito, per ragioni di varia indole, dei termini stabiliti per l'ammissione al Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

Gli importatori diretti e gli agenti di case estere in Italia, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 dello statuto approvato con decreto Ministeriale del 18 gennaio 1919, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio merluzzi e stoccofissi qualora facciano pervenire alla presidenza del Consorzio in Genova, entro il 30 giugno 1920, apposita domanda corredata dai documenti dall'articolo stesso richiesti.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio delibererà in merito alle domande presentate, e l'ammissione dei nuovi consorziati sarà ratificata dall'assemblea generale ordinaria.

Art. 3.

I nuovi consorziati saranno classificati in graduatoria a norma dell'art. 9 dello statuto consortile e dovranno, entro il termine fissato dall'assemblea generale ordinaria, versare la quota in contanti e presentare l'atto di obbligo di cui all'art. 10 dello statuto medesimo.

I versamenti in contanti e gli atti d'obbligo provenienti dalle nuove ammissioni andranno in aumento del fondo capitale del Consorzio.

Art 4.

I nuovi consorziati parteciperanno agli utili ed alle perdite del Consorzio a partire dal 1° luglio 1920.

Il fondo accantonamento di cui all'art. 8 dello statuto consortile, esistente alla data predetta, avrà una gestione e liquidazione separata.

Roma, 19 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 6 aprile 1920 è stato costituito il Comitato provinciale per le case popolari della provincia di Potenza.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 11 maggio 1920 in Auditore, provincia di Pesaro, e in Samolaco, provincia di Sondrio, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.46	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.11	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,50 — Londra 80,70 — Svizzera 368,16 — Spagna 353,78
New York 21.07 — Oro 319.96.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.34	
3.50 % netto (1902) . .	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	85.11	

Corso medio dei cambi

del giorno 18 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,92 — Londra 78.07 — Svizzera 360,21 — Spagna 330
New York 20.28 — Oro 309.53

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Brusasco cav. Italo Angelo, tenente colonnello commissario in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Ottolenghi cav. Marino, maggiore commissario in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Cappelli Giacomo, capitano commissario in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 1° gennaio 1920.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Albertini Cesare, capitano sussistenza in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio,

Daniele Giuseppe, capitano sussistenza in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 settembre 1919, per la durata di mesi quattro (R. decreto 28 settembre 1919, l'aspettativa di cui sopra deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Iapoce Eduardo, capitano sussistenza, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 4 febbraio 1918, deve intendersi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 46).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	369425	42 —	Avvignano *Angelo* e Maria fu *Antonio*, minori, sotto la patria potestà della madre Lualdi Teresa, ved. di Avvignano *Antonio*, dom. a Galliate (Novara), con usufrutto a Lualdi Teresa di Ferdinando vedova di Avvignano *Antonio*	Avvignano *Angela* e Maria fu ***Michele Antonio***, minori sotto la patria potestà della madre Lualdi Teresa, ved. di Avvignano ***Michele-Antonio***, ecc., come contro; con usufrutto a Lualdi Teresa di Ferdinando, ved. di Avvignano ***Michele-Antonio***.
»	338174	35 —	Mantovani *Clementina* di Giovanni Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Mesola (Ferrara).	Mantovani ***Ines-Clementina***, ecc., come contro.
»	480519	35 —		
Cons. 5 0[0	105868	340 —	Milazzo ***Mario*** di *Giuseppe-Francesco-Vincenzo, detto Vincenzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Caltagirone (Catania).	Milazzo *Mariano-Rosario-Vincenzo* di *Vincenzo*, minore, ecc., come contro.
»	105870	90 —	Milazzo ***Mario*** di *Giuseppe-Francesco-Vincenzo, detto Vincenzo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Caltagirone (Catania)	Milazzo *Mariano-Rosario-Vincenzo* di *Vincenzo*, minore, ecc. come contro
3,50 0[0	285203	10 50	Supparo *Ermenegilda* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Calizzano (Genova)	Supparo *Ermenegildo* di Luigi, ecc. come contro
5 0[0	979283	200 —	Ferro *Clarice* fu Nicolò, moglie di Bernardi Giovanni fu Giacomo, dom. a Sestri Ponente (Genova)	Ferro *Clara* fu Nicolò, ecc. come contro
3,50 0[0	523968	70 —	Tavella Catterina di Giuseppe, *nubile*, dom. a Villanova Solaro (Cuneo), con usufrutto a favore di terzi	Tavella Catterina di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 maggio 1920

Il direttore generale: **GARBAZZI**.

Smarrimenti di ricevute **(1ª pubblicazione). (E. n. 42).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2211 — **Data della ricevuta**: 14 gennaio 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Genova — **Intestazione della ricevuta**: Viani Pio fu Felice (pos. n. 698792) — **Titoli del debito pubblico**: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 120, consolidato 4,50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data della ricevuta: 4 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Meringolo Annunziato di Federico (pos. n. 683546) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4433 — Data della ricevuta: 20 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mazzucconi Michelangelo (pos. n. 634885) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 maggio 1920.

Il direttore generale: **GARBAZZI**.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Amante Giuseppe Pietro, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo stesso e per la durata di mesi sei.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.